

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione
e-mail: legislativo@governo.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione si inserisce nell’ambito del processo di semplificazione dei controlli alle attività economiche di cui alla delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nello specifico, in attuazione del principio e criterio direttivo espresso dalla lettera l-bis) della predetta norma, introdotta dall’articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (“*previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all’insediamento di determinate attività in talune aree o l’adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività*”).

L’obiettivo del presente intervento è quello di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano, per ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la “standardizzazione” del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l’impoverimento dello stesso.

In sostanza, si intende, da un lato, mettere a sistema il lavoro già svolto in materia dalle amministrazioni territoriali, e, dall’altro, approntare un circuito nazionale per il riconoscimento del carattere storico e di eccellenza delle attività in possesso di determinati requisiti.

Lo spirito condiviso che muove il presente provvedimento consiste nell’idea che, tutelando le attività commerciali e artigiane storiche e le loro capacità attrattive, si finisce col tutelare l’intero comparto del commercio nelle aree dove tali attività storiche sono insediate.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni normative prese a riferimento nella redazione del presente intervento regolatorio sono molteplici, attese anche le attribuzioni che la Costituzione riserva alle regioni nella materia che qui interessa. Tra le norme statali più significative, si annoverano:

- 1) **la legge 11 novembre 2011, n. 180** (c.d. Statuto delle imprese);
- 2) **la legge 27 dicembre 2023, n. 206**, che reca disposizioni tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea;
- 3) **il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e, in particolare, **l'articolo 52**, recante disposizioni sull'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali.

A tali disposizioni organiche si affiancano le regolamentazioni, su base regionale, che rappresentano un solido punto di partenza nel processo teso a tutelare le attività economiche oggetto del presente decreto. A titolo esemplificativo, si segnalano:

- 1) **la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29**, che censisce i locali storici del territorio locale con attribuzione del marchio distintivo;
- 2) **la legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 2008, n. 5**, che istituisce l'Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici del territorio locale;
- 3) **la legge della regione Lazio 10 febbraio 2022, n. 1**, che reca la disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, con contestuale censimento delle attività medesime.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente decreto non ha un'incidenza diretta e immediata su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nel decreto sono coerenti con i principi costituzionali.

In particolare, viene, in rilievo, oltre agli articoli 5 e 97 della Costituzione, il disposto dell'articolo 41 della Costituzione secondo cui l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non constano interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame.

Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nel quale sono rinvenibili interventi di tipo strettamente settoriale. In particolare, si segnala la conformità alle disposizioni del cosiddetto *Small business act* di cui alla comunicazione della **Commissione europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008**, che istituisce una serie di linee guida per promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo delle piccole imprese nell'Unione Europea, mediante la stimolazione dell'intraprendenza e la semplificazione delle normative.

Si segnala, altresì, da ultimo, l'entrata in vigore del **regolamento (UE) n. 2023/2411**, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che risponde (e incentiva) ad uno spirito di tutela delle eccellenze locali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame definisce, all'articolo 3, comma 1, le “*attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza*”, alle quali è riservata una specifica sezione dell'istituto Albo nazionale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto dell'intervento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 2, comma 7, demanda ai comuni la periodica trasmissione alle regioni – con cadenza almeno annuale – degli albi comunali aggiornati.

L'articolo 2, comma 9, rinvia a un successivo decreto interministeriale (Mimit – Mic – Mitur) per la determinazione dei casi e delle modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti, anche temporali, necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività in esame.

L'articolo 5, comma 2, demanda ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo (che ne cura gli aspetti promozionali), la definizione delle modalità attuative e di operatività dell'albo nazionale.

Il successivo articolo 6, inoltre, pone in capo al Ministro del turismo, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di misure – coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo - di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale.

Non sono previsti termini per l'adozione degli atti sopra citati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati già disponibili e non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.